

ALLEGATO A

Composizione del Collegio di Direzione degli Enti del SSR, disciplina delle competenze e dei criteri di funzionamento

1. Istituzione e composizione del Collegio Direzione

L'art. 17 del D.Lgs 502/1992 dispone quanto segue: *“Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliere universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese”*

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, della L. R. 19/2022, presso ogni Ente del SSR è istituito il Collegio di Direzione, quale Organo deputato allo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 17 del D. Lgs. 502/1992 nonché di ogni altra funzione prevista dalla normativa statale.

Al fine di garantire la partecipazione di tutte le figure professionali e di favorire l'integrazione delle attività territoriali ospedaliere e di prevenzione, il Collegio di Direzione deve essere formato nella seguente composizione minima:

- Direttore Generale, con funzioni di Presidente;
- Direttore Sanitario;
- Direttore Amministrativo;
- Direttore Socio-sanitario (ove presente);
- Direttore Medico del Presidio ospedaliero;
- Direttore Amministrativo del Presidio ospedaliero;
- Direttori di Dipartimento;
- Direttori di Distretto (ove presenti);
- Direttore/Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Ostetriche, Tecniche e della Riabilitazione;
- Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali – ATS (ove presenti).

Con riferimento all'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, la composizione del Collegio di Direzione è integrata con il Preside di Facoltà di Medicina. Ove si verificasse uno squilibrio tra la componente ospedaliera e universitaria rispetto ai Direttori di Dipartimento, il Collegio di Direzione è integrato dal numero di componenti necessario per raggiungere la parità, nominati dal Direttore Generale tra i Direttori di S.C., sentiti i Direttori di Dipartimento.

Relativamente all'INRCA, la composizione del Collegio di Direzione è integrata con il Direttore Scientifico.

Le attività di segreteria sono affidate a personale dipendente dell'Ente

In caso di assenza o impedimento del componente titolare a partecipare alle riunioni, questi è tenuto a darne preventiva e motivata comunicazione alla segreteria del Collegio. In questo caso partecipa alla seduta il sostituto dello stesso individuato con atto formale; in caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di Vice Presidente sono assunte dal Direttore Sanitario.

In relazione alla specificità degli argomenti all'ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto, dirigenti e operatori dell'Ente in ragione delle competenze professionali e degli incarichi ricoperti.

Gli Enti del SSR possono convocare i rispettivi Collegi di Direzione, in seduta congiunta, per la trattazione di argomenti di comune interesse e di aspetti inerenti ai Dipartimenti e ai programmi interaziendali.

Alla costituzione del Collegio di Direzione si provvede con atto del Direttore Generale dell'Ente.

2. Funzioni

Il Collegio di Direzione, quale Organo tecnico-consultivo costituisce la prima sede di analisi, confronto e coordinamento tra la Direzione Generale ed i Direttori e Responsabili delle strutture organizzative aziendali nell'elaborazione delle linee di sviluppo dell'Azienda/Ente.

Il Collegio di Direzione concorre al governo delle attività cliniche ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte le questioni ad esso attinenti.

Il Collegio di Direzione, inoltre:

- partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione ed alla elaborazione di soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero professionale intramuraria, in particolare per l'individuazione degli spazi per l'esercizio dell'attività. Nell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, il Collegio di Direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'Università Politecnica delle Marche;
- concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale degli Enti, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni;
- partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati;
- esprime parere in ordine al rilascio da parte del Direttore Generale dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione da parte di proprio personale in altra struttura dello stesso Ente o in una disciplina equipollente (ex art. 5, comma 4, del DPCM 27/03/2000).

Il Collegio di Direzione designa un componente, in conformità alla normativa vigente per la costituzione delle Commissioni esaminatrici di concorso pubblico del personale non dirigenziale del Comparto sanità (ex art. 28, comma 2, del DPR 220/2001).

Il Collegio di Direzione esprime ogni altro parere su richiesta del Direttore Generale.

Gli Enti possono prevedere ulteriori materie/ambiti/aspetti in merito ai quali il Collegio di Direzione debba essere obbligatoriamente sentito.

3. Criteri di funzionamento

Le modalità di funzionamento del Collegio di Direzione, nonché le relazioni con gli altri organi dell'Ente, sono disciplinate nell'Atto di organizzazione di cui all'articolo 24 della L. R. n.19/2022, secondo i seguenti criteri di funzionamento:

- il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore generale, che lo presiede. Gli Enti disciplinano le forme e i tempi della convocazione, assicurando che la stessa abbia luogo entro un termine congruo rispetto alla data fissata per la seduta e prevedendo nel contempo, per motivate esigenze, la convocazione del Collegio in via d'urgenza;
- deve essere, altresì, prevista la possibilità di convocare il Collegio su richiesta motivata della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto;
- la convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. In corso di seduta l'ordine del giorno può essere integrato con inserimento di argomenti la cui trattazione risulti necessaria per esigenze sopravvenute;
- le sedute del Collegio di Direzione sono validamente costituite quando vi partecipi almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto (quorum costitutivo);
- ai fini della validità delle decisioni assunte dal Collegio, si deve prevedere la maggioranza assoluta, ossia la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto, per l'espressione dei pareri obbligatori mentre per ogni altro parere va prevista la maggioranza semplice, ossia la metà più uno dei presenti con diritto di voto (quorum deliberativo);
- i pareri dovranno essere resi dal Collegio di direzione entro un congruo termine dalla formalizzazione della richiesta, di norma entro 15 giorni; trascorso inutilmente il termine assegnato i pareri si intenderanno favorevolmente acquisiti. L'eventuale adozione, da parte del Direttore generale, di atti o provvedimenti in difformità alle decisioni espresse dal Collegio dovrà essere adeguatamente motivata, e le ragioni della difformità dovranno essere comunicate allo stesso Collegio;
- Gli Enti definiscono le modalità di tenuta delle sedute, di regola non pubbliche, nonché di espressione del voto, da prevedersi di norma in forma palese, fatti salvi i casi di giudizi riguardanti persone; il voto del Presidente prevale, in caso di parità, nelle votazioni palesi. La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere motivata e richiesta da almeno un terzo dei presenti con diritto di voto;
- ai componenti del Collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese, in quanto la partecipazione ad ogni seduta rientra tra i compiti istituzionali.